

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 31/01/2023

### FATTO

In riferimento ad un mutuo ipotecario, a tasso fisso rinegoziabile a 5 anni (n. \*\*\*101), sottoscritto in data 31.7.2012, con l'intermediario convenuto, parte ricorrente riferisce di aver proposto reclamo in data 26.7.2022, integrato poi in data 30.7.2022, con cui contestava sia la mancata indicazione del regime di interesse (semplice o composto), applicato al piano di ammortamento, integrante una violazione dell'obbligo informativo ex art. 117 TUB, sia l'applicazione del regime di ammortamento con capitalizzazione composta ed i conseguenti effetti anatocistici.

Insoddisfatto della prodromica interlocuzione avuta con l'intermediario convenuto, si rivolge all'Arbitro, sul presupposto della violazione sia dell'art. 1283 c.c., sia dell'art. 117 TUB, chiedendo la rielaborazione del piano di ammortamento con l'adozione del regime di capitalizzazione semplice, nonché la restituzione della differenza fra il totale della rate addebitate fra il settembre 2012 ed il novembre 2022 ed il totale di quanto risulta dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice.

L'intermediario, costituitosi, precisa quanto segue.

Il ricorrente e la moglie, cointestataria del ricorso, sottoscrivevano in data 31.7.2012 un mutuo dell'importo pari ad € 95.000,00 della durata di 25 anni, con pagamento mediante addebito automatico RID di n. 300 rate mensili, come previsto dal piano di ammortamento annesso al contratto medesimo. Il mutuo veniva stipulato per i primi 5 anni al tasso fisso del 4,99% (base Eurirs 5 anni 1,34%+ spread 3,65%) con possibilità, decorsi i primi 5



anni, di esercitare l'opzione di rinegoziazione (ovvero la scelta tra tasso fisso e tasso variabile) ogni 5 anni fino alla scadenza del contratto.

In riferimento alla contestazione di controparte relativa all'applicazione "di interessi anatocistici maturati in virtù del c.d. ammortamento alla francese", in presunta violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., preliminarmente la resistente specifica che il piano di ammortamento, concordato al momento dell'accensione del finanziamento e costituente parte integrante del contratto di mutuo, riporta la progressione del capitale da restituire alla banca e rappresenta una tutela e un impegno sia per la parte finanziatrice, sia per quella finanziata.

Per la parte finanziata rappresenta, infatti, l'obbligo di restituire nel tempo la cifra che si è avuta in prestito, mentre per la parte finanziatrice rappresenta l'impegno a non richiedere, prima di quanto stabilito, il capitale al debitore.

Come indicato nel contratto, l'importo di ciascuna rata è inoltre determinato secondo il metodo di ammortamento cd. "alla francese", che prevede rate costanti con quote per capitale e interessi che, rispettivamente, aumentano e decrescono con il decorrere del tempo, di cui il cliente quindi era ben a conoscenza.

L'applicazione di tale regime, espressamente indicata nella prima pagina del piano di ammortamento allegato al contratto di Mutuo, escluderebbe di per sé la capitalizzazione infrannuale degli interessi che sono sempre calcolati sul capitale residuo (che diminuisce nel corso dell'ammortamento contrattuale) e non sugli interessi in precedenza maturati, proprio perché questi sono pagati ad ogni scadenza. Per le ragioni esposte, il piano di ammortamento alla francese non implicherebbe effetti anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c.

## DIRITTO

Il Collegio preliminarmente rileva che sussiste una incompetenza temporale, ma essendo la questione liquida nel merito, la stessa viene esaminata.

La controversia in esame ha ad oggetto un contratto di mutuo ipotecario dell'importo pari ad € 95.000,00, della durata di 25 anni e di 300 rate mensili, in relazione al quale parte ricorrente contesta:

- a) la mancata pattuizione del regime finanziario (interesse semplice o composto) adottato, in violazione dell'art. 117 TUB;
- b) l'effetto anatocistico implicato dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese, basato su un regime di capitalizzazione composto, in violazione dell'art. 1283 c.c.

Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè "alla francese") non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce. Tale sistema di computazione degli interessi esclude, dunque, qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo. Il meccanismo, quindi, esclude la possibilità che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto finiscano per essere determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato (Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 1924; Trib. Brescia, Sez. II, 03.10.2019, n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

2635; Trib. Milano, Sez. VI, 27.06.2019, n. 6299; Trib. Roma, Sez. XVII, 14.03.2019, n. 5583; Trib. Parma, Sez. II, 21.02.2019, n. 305; Trib. Livorno, 03.01.2019, n. 5; ABF Collegio di Bari, decisione n. 7793/20; ABF Collegio di Bologna n. 3879/22).

In merito, va evidenziato che la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che: «la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia» (Cass. Civ., Sez. I, n. 11400/2014).

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO